3. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER LAVORATORI IN ASPETTATIVA

Con il messaggio n. 1606/2025 l'INPS ha offerto chiarimenti sull'accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati con contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31, L. n. 300/1970 e dell'art. 3, D.Lgs. n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione che ammette la compatibilità tra l'assunzione di una carica elettiva nell'ambito di un'associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'associazione medesima e l'eletto.

Con il messaggio n. 55/2008 l'Istituto aveva precisato che l'accredito figurativo nell'assicurazione IVS non è escluso dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla Gestione separata, per attività diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa e che i dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31, L. n. 300/1970, nei confronti dei quali è determinante "verificare l'assenza di qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro [...] non hanno titolo all'accredito figurativo ai sensi della citata legge 300/70 se esplicano una qualsiasi attività di lavoro compresa una attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta l'iscrizione alla gestione separata".

Per non creare delle ingiuste penalizzazioni delle posizioni previdenziali dei lavoratori part-time che svolgano attività sindacale, è sorta la necessità di fornire un'interpretazione evolutiva di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 31, L. n. 300/1970. Quindi, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione e ai fini della trattazione delle istanze non ancora definite alla data del 21 maggio 2025, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell'orario di lavoro e in misura del *pro quota*, l'accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica e l'accredito della contribuzione obbligatoria dell'attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell'assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.

Pertanto, le indicazioni fornite con il messaggio n. 55/2008 restano valide esclusivamente per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31, L. n. 300/1970, qualora espletino al contempo un'attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.